



# COMUNE DI GRADARA

## Leva sulla classe 1995

Visto l' art. 34 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 e le successive modificazioni di cui alla legge  
31 maggio 1975 n. 191,

### NOTIFICA

1- Tutti i cittadini dello Stato e gli stranieri che con l'arruolamento nelle FF.AA. (o in altro modo previsto dalla normativa sulla cittadinanza - Legge 5 febbraio 1992 n. 91) possono divenire tali, nati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1995 e che, agli effetti della leva, devono considerarsi legalmente domiciliati in questo Comune ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, sono in obbligo di chiedere entro questo mese la loro iscrizione nelle liste di leva e fornire i chiarimenti che in questa occasione potranno loro essere richiesti. Allo stesso obbligo sono anche sottoposti, in applicazione dell'art. 1 del D.P.R. 14 febbraio 1964 n. 237, i residenti in questo Comune che non possiedono alcuna cittadinanza. Ove tale domanda non sia stata fatta personalmente dai giovani suddetti, per questi hanno l'obbligo di farla i genitori esercenti la potestà a norma degli artt. 138, 139 e 140 della legge 19 maggio 1975, n. 151, o i tutori.

2- I giovani che non siano domiciliati in questo Comune ma che vi abbiano la dimora abituale, hanno l'obbligo di farsi iscrivere in queste liste di leva.

3- Saranno iscritti d'ufficio, per età presunta, anche quei giovani che non essendo compresi nei registri dello Stato Civile, sono notoriamente ritenuti nell'età richiesta per l'iscrizione. Essi non saranno cancellati dalle liste se non quando abbiano provato con documenti autentici, prima di intraprendere il servizio militare, di avere un'età minore di quella loro attribuita.

4- Gli omessi, rei di essersi sottratti alla leva, non potranno essere ammessi all'eventuale congedo anticipato che loro spettasse per uno dei titoli previsti dalla legge. Nel caso risultassero colpevoli di essersi sottratti all'obbligo della leva con frodi o raggiri, potranno altresì incorrere nelle pene della reclusione e della multa, come previsto dalle leggi sul reclutamento (artt. 128, 129 e 130).

5- A norma dell'art. 52 del D.P.R. 14 febbraio 1964 n. 237, prima dell'apertura della leva della loro classe, i giovani iscritti i quali comprovino di essere affetti da evidenti e gravi imperfezioni o da infermità gravi e permanenti, accertate da organi sanitari pubblici, possono ottenere in anticipo la definizione della loro posizione rispetto all'obbligo del servizio militare.

Questo manifesto, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito nel sito Web istituzionale di questo comune.

Dalla residenza Comunale, li 24/01/2012

IL SINDACO

Dott.ssa Franca Foronchi